

L. 23 giugno 1927, n. 1188 [\(1\)](#).

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 1927, n. 164.

[\(2\)](#) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ministero dell'interno*: Circ. 10 febbraio 1996, n. 4 (96).

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto [\(3\)](#), udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione [\(4\)](#).

[\(3\)](#) Attualmente, il riferimento concerne soltanto il Prefetto essendo state soppresse le Sottoprefetture.

[\(4\)](#) Nella città di Roma, ad esempio, viene udito il parere della Società romana di storia patria.

2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

4. Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

È inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti [\(5\)](#), a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

[\(5\)](#) Attualmente, il riferimento concerne soltanto il Prefetto essendo state soppresse le Sottoprefetture.

6. Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158 [\(6\)](#), convertito in legge con la [L. 17 aprile 1925, n. 473](#).

[\(6\)](#) Il citato [R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158](#), ha così disposto:

«*Art. 1.* Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.

Art. 2. Il presente decreto verrà presentato al parlamento per essere convertito in legge».
